

I. I. S. 'Biagio Pascal'

Via Brembio, 97- 00188 - Roma | Via dei Robilant, 2 - 00194 - Roma

Centralino: 06121124205 via Brembio | 06121124225 Via dei Robilant

Codice meccanografico RMIS12300N | C.F. 96457680583 | Web: www.pascalroma.edu.it

PEO: RMIS12300N@istruzione.it | PEC: RMIS12300N@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Industriale Codice Mecc.:RMTF123016**Liceo Scienze Umane Codice Mecc.:RMPM123015**

Circolare n.55

Al Personale docente
Ai Genitori degli alunni
Alla DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica - indicazioni operative aggiornamento

A partire dal 1 ottobre 2025 è disponibile sul Portale istituzionale di Roma capitale un nuovo servizio online destinato alle scuole tramite il quale il DS dovrà effettuare le segnalazioni sull'elusione dell'obbligo scolastico.

Pertanto, si ricorda ai Docenti e in particolar modo ai Docenti Coordinatori del consiglio di classe la necessità di monitorare le assenze delle studentesse e degli studenti della propria classe e, nel caso di assenze non debitamente giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, e nei casi in cui si verifichi la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, oppure nel caso di nessuna frequenza, dovranno darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

Riferimenti normativi della procedura di elusione

Ai sensi dell'**articolo 114 del Testo Unico** delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), il dirigente scolastico è tenuto a verificare se vi siano studenti soggetti all'obbligo di istruzione che non frequentano la scuola. In tali casi, deve contattare i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) per informarli della situazione. Se lo studente non riprende a frequentare entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico deve segnalare il caso al Sindaco del Comune di residenza del minore entro i successivi sette giorni. Il Sindaco (o un ufficio/struttura da lui delegato) provvede quindi a inviare un'ammonizione al responsabile del minore, invitandolo a rispettare gli obblighi di legge. (Nel caso di Roma Capitale, questa attività è svolta dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale).

Se, trascorsa una settimana dall'ammonizione, il responsabile del minore non giustifica l'assenza, non dimostra di aver garantito diversamente l'istruzione o non riporta il minore a scuola, il Sindaco (o l'ufficio delegato) procede a denunciare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

In base **all'articolo 570-ter, comma 2, del Codice Penale**, come modificato dal Decreto Caivano, il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che non assolve il dovere di

garantire l'istruzione del minore è punibile con la reclusione fino a un anno.

Vigilanza e intervento su assolvimento obbligo di istruzione - Nuovo quadro normativo

L'obbligo di istruzione riguarda i minori di età compresa tra i sei e i sedici anni.

Con l'approvazione della **Legge n. 159 del 13/11/2023** di conversione del cosiddetto “**Decreto Caivano**” (D.L. n. 123/2023), sono stati introdotti strumenti più incisivi per contrastare la dispersione scolastica. In particolare, nel nuovo articolo 570-ter del Codice penale, sono state introdotte delle sanzioni penali per i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che non garantiscono l'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli.

Nello specifico, il "Decreto Caivano" (D.L. n. 123/2023) va a modificare il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedendo due fattispecie di mancato adempimento:

- **mancata iscrizione**

minore che - pur essendo obbligato a frequentare - non risulta iscritto a nessuna scuola;

- **elusione dell'obbligo di istruzione**

minore che senza giustificati motivi

- 1) risulta assente da più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, oppure
- 2) non ha frequentato almeno 1/4 del monte ore annuale personalizzato.

Procedura “Elusione dell’obbligo di istruzione”

Compiti dei Docenti di classe connessi alla procedura

Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell’arco di n. 3 mesi, il Docente Coordinatore:

- contatta la famiglia tramite mail e/o tramite telefono, trascrivendo il fonogramma;
- compila la scheda di segnalazione elusione dell’obbligo di istruzione scolastica accedendo al modulo Google attraverso il seguente link:
<https://forms.gle/EqCJtKpUZiqAT1Ho8>
- invia una mail all'indirizzo rmis12300n@istruzione.it all’attenzione della Segreteria Didattica che notificherà ai genitori la richiesta di giustificazione entro il termine di 7 giorni.
- si assicura che sia stato dato un riscontro alla scuola entro n. 7 giorni dalla comunicazione.
- si coordina con il Dirigente Scolastico per la segnalazione al Sindaco (tramite l’apposito Portale) di elusione dell’obbligo di istruzione ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023.

Si invitano le Famiglie a giustificare tempestivamente, tramite l’applicativo ARGO, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il corpo docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Roma, 7 ottobre 2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Volpe

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)